

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

reddito ordinario di 2 mila lire, cioè, che l'entrata ordinaria iscritta nel suo bilancio, sia di lire 2000.

Ora che cosa si deve fare? Dividere il debito di 20,000 lire per le 2000 lire di rendita ordinaria, ed avremo per risultato 10 lire per ogni lira di rendita. Si supponga ancora che il territorio distaccato paghi al comune 500 lire di soprattassa per centesimi addizionali. In questo caso qual è la parte di debito della quale il comune dovrà essere discaricato? Essa sarà di lire 5000. E infatti $500 \times 10 = 5000$. E mi pare che questo sia appunto quello che desidera l'onorevole Di Pisa. Ora, se non m'inganno, la redazione dell'articolo risponde precisamente a questo concetto.

Ho voluto tradurlo in numeri, perchè i numeri esprimono in queste materie il pensiero con maggior chiarezza e precisione.

Ciò non ostante se pare all'onorevole Di Pisa che qualche dubbio possa ancora sussistere, non ostante queste dichiarazioni che hanno pure il loro valore, io lo prego, anche a nome della Commissione, di voler formulare un emendamento, il quale sarà anticipatamente accettato, poichè lo scrivere le cose in modo chiaro e preciso, specialmente quando si tratta di far leggi, è per certo un desiderio comune a tutti.

DI PISA. Dopo le dichiarazioni e spiegazioni dell'onorevole Di Rudinì, il quale, oltre al far parte della Giunta, ha redatto, siccome si attinge dalla relazione stessa, le modificazioni a questo disegno di legge, non ho più ragione d'insistere riguardo al vero concetto dell'articolo. Nessuno con più autorità di chi lo ha redatto può interpretare lo spirito di una disposizione di legge.

PRESIDENTE. Debbo ora porre ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Inghilleri.

Ne do lettura:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro passa alla discussione degli ulteriori articoli. »

Coloro che appoggiano quest'ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

(È appoggiate, indi, messo ai voti, è approvato.)

L'articolo 8 è come fu emendato dall'onorevole Maurigi, ed accettato dalla Commissione e dal ministro:

« I comuni dai quali sarà distaccata una parte di territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877, proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno, perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

« L'ammontare del debito da porsi a carico del

comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli interessati di esaminarlo.

« Una notificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato. »

(È approvato.)

« Art. 10. Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i Comuni interessati o la provincia presentare alla Giunta i loro reclami. »

OMODEI. Dopo l'emendamento dell'onorevole La Porta, già accettato dalla Commissione, e l'aggiunta a quell'articolo 5, che costituirebbe il vero articolo 6, mi pare che l'articolo 10 dovrebbe subire una lievissima modificazione in questo senso. Ov'è detto « i comuni interessati e la provincia, » dopo quell'emendamento conforme alle premesse della Commissione, dovrebbe dire: « le provincie interessate, » e là dove è detto « alla Giunta, » dovrebbe dirsi « alle Giunte i loro reclami, » dappoichè non dovrebbe essere interdetto nè ai comuni, nè ai contribuenti delle due provincie, nè alle provincie stesse di presentare i propri lavori e i propri reclami sì all'una che all'altra delle Giunte, prima che la determinazione ministeriale fosse pervenuta a decidere se dovesse essere competente l'una o l'altra delle Giunte provinciali.

Sicchè l'articolo potrebbe essere emendato in questi termini con una insensibile modificazione:

« Entro i termini, di cui all'articolo precedente, potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni e le provincie interessate presentare alle Giunte i loro reclami. »

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti...

COLONNA DI CESARÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Omodei abbia ragione in quanto si tratta di mettere al plurale la parola *provincia*, ma non abbia ragione per quanto alla Giunta; perchè fra i comuni di due provincie finitime può esservi questione di vicendevoli interessi, ma secondo l'articolo 5 già approvato, la Giunta che dovrà decidere è sempre una sola.

OMODEI. Domando la parola.

COLONNA DI CESARÒ. Di modo che sarebbe bene di scrivere: « i comuni e le provincie, » come pro-